

**ACCORDO QUADRO**  
**per l'erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale**  
**ai sensi dell'articolo 19 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020**

**PREMESSA**

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020).

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra l'**A.N.E.C.** Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell'Esercizio Cinematografico **SLC-CGIL**, **FISTel-CISL** e **UILCOM -UIL** in merito all'utilizzo del F.I.S. di cui all'Art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Su proposta delle parti si procedere alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo del F.I.S.;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**1. Ambito di applicazione**

Possono richiedere il F.I.S. tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza nell'ultimo semestre una media di più 5 dipendenti e che abbiano nel cassetto previdenziale i codici di autorizzazione I.N.P.S. **0J** o **6G** o **2C** e che i dipendenti interessati siano in forza al datore di lavoro alla **data del 23/02/2020**.

Sono esclusi dall'applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che abbiano una media, nell'ultimo semestre, fino a 5 Lavoratori, per i quali andrà applicato quanto previsto dall'art.22 DL18/20 (CIGD). Il F.I.S. è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

**2. Durata della prestazione**

Per ciascuna unità produttiva il F.I.S. può essere concesso con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 Agosto 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane

**3. Lavoratori beneficiari**

Il trattamento di F.I.S. ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, con esclusione dei stagisti.

**4. Procedura di accesso**

I datori di lavoro presentano domanda di concessione del F.I.S. in via telematica attraverso il Sistema informatico, la stessa deve essere presentata al massimo entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 (causali di richiesta).

Il trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.", le parti chiedono, dove possibile, l'anticipazione della indennità mensile al lavoratore, da parte del Datore di Lavoro

**5. Monitoraggio**

Le OO.SS e l'A.N.E.C. si impegnano a monitorare l'andamento delle domande inviate da parte dei datori di lavoro e la loro corretta applicazione.

**6. Disposizioni finali**


Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.

**7. Dichiarazione finale**

Le OO.SS e l'A.N.E.C. dichiarano, con la firma del presente accordo, di aver correttamente esaurito, per tutti gli associati A.N.E.C., quanto disposto al c. 2 dell'art.19 D.L. 18 del 17/03/2020 a titolo di informazione, consultazione ed esame congiunto tra le parti.

Roma, 20 Marzo 2020


ANEC



SLC-CGIL



FISTel-CISL



UILCOM-UIL

